REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di legge n. 74

a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Biondi, Sebastiani, Rossi, Marconi, Marinelli

presentata in data 22 ottobre 2026

———————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2022, N. 11 (TRASFORMAZIONE DELL'ASSAM NELL'AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA “MARCHE AGRICOLTURA PESCA”) PER L'ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO OLIVICOLO MARCHIGIANO

———————

Art. 1
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 11/2022)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 11 (Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca") sono inseriti i seguenti:

"3 bis. È istituito l'Osservatorio olivicolo marchigiano (OOM), composto dal direttore dell'Agenzia, che lo presiede, dal dirigente dell'Agenzia competente in materia o suo delegato, dal dirigente della Giunta regionale competente in materia o suo delegato e da sei rappresentanti delle organizzazioni dei produttori del settore maggiormente rappresentative. La partecipazione ai lavori dell'OOM è a titolo gratuito. L'Osservatorio, nello svolgimento della sua attività, si avvale della struttura organizzativa dell'Agenzia competente in materia.

3 ter. L'OOM ha il compito di raccogliere, organizzare e aggiornare le informazioni relative al patrimonio olivicolo regionale, comprese le caratteristiche produttive, qualitative e fitosanitarie, ai fini della pianificazione e dell'attuazione di politiche agricole mirate. L'OOM è tenuto, in particolare, a svolgere le seguenti attività:

a) individuazione territoriale delle coltivazioni di olivo con relativa raccolta, analisi ed elaborazione dei dati statistici relativi alle superfici coltivate, ai volumi di produzione di olive e olio, con specifica e distinta evidenza per le produzioni da agricoltura biologica e a marchio DOP e IGP e con particolare attenzione alla prevenzione dell'abbandono e al recupero delle aree olivetate in stato di degrado;
b) verifiche relative allo stato fitosanitario degli oliveti regionali, con particolare riferimento ai vettori epidemiologici e alle fitopatologie emergenti;
c) identificazione dei conduttori dei diversi appezzamenti;
d) redazione di un rapporto annuale sullo stato della filiera olivicola marchigiana.".

Art. 2
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio

della Regione. Agli adempimenti previsti da questa legge, l'Agenzia provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del contributo ordinario annuale della Regione per le spese di funzionamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 11/2022.